

TERMINI AMPI PER I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULL'ATTIVITA' DEI CONCESSIONARI

Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati dagli esattori fino al 30 giugno 2003, per i quali la comunicazione di inesigibilità è stata inviata entro il 30 giugno 2006, il termine triennale per i controlli degli uffici locali dell'Agenzia scade il 1° luglio 2009. Lo ha precisato l'agenzia delle Entrate (direzione centrale normativa e contenzioso), con la risoluzione 344/E del 28 novembre 2007.

Il dubbio sul termine ultimo entro il quale gli uffici possono effettuare l'attività di controllo è stato sollevato dalla direzione centrale Accertamento della stessa Agenzia. In particolare, ha chiesto se la verifica delle domande di scarico presentate fino al 1° ottobre 2004 scade entro il termine ordinario dei tre anni successivi. Secondo la tesi prospettata dalla direzione, il termine triennale dovrebbe decorrere, a seguito dei vari interventi normativi che si sono succeduti, dal 1° luglio 2006.

In effetti, i concessionari (oggi agenti della riscossione) sono tenuti a presentare agli enti impositori le comunicazioni di inesigibilità dei tributi iscritti a ruolo. L'informativa deve essere trasmessa entro il terzo anno successivo a quello di consegna dei ruoli. Il termine è perentorio e in caso di mancata osservanza l'esattore perde il diritto a scaricare le quote. La comunicazione, tuttavia, è soggetta a una successiva integrazione se, nel momento in cui è presentata, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario. Questi se ha adempiuto all'obbligo di legge è scaricato automaticamente dopo il decorso di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità. Solo dopo il decorso di questo termine, durante il quale l'ente creditore può operare un controllo sulla correttezza dell'attività esecutiva, il concessionario può eliminare dalle scritture patrimoniali le quote scaricate.

La direzione centrale Accertamento condivide la tesi prospettata dall'interpellante e ritiene che l'attività di controllo sulle istanze dei concessionari non scada il 1° ottobre 2007. La ragione per cui la formazione del silenzio-assenso sulle domande presentate abbia una decorrenza diversa da quella ordinaria è da ricercare nella disposizione contenuta nell'articolo 59 del decreto legislativo 112/199. Il comma 4-quater e quinquies di questa norma, infatti, stabilisce che per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità è presentata entro il 30 giugno 2006 e il controllo va fatto dal 1° luglio dello stesso anno.

L'Agenzia chiarisce, inoltre, che l'unica eccezione a questa regola è rappresentata dai casi in cui le irregolarità hanno formato oggetto di sanatoria, in base ai commi 426 e 426-bis della legge 311/2004 (Finanziaria 2005). Queste norme hanno dato facoltà agli esattori di sanare le responsabilità amministrative relative all'attività svolta fino al 30 giugno 2005. La definizione non impediva il diniego del rimborso o del scarico. In questo caso, secondo il comma 426-bis, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 avrebbero dovuto essere presentate entro il 30 settembre 2006. Pertanto, si sposta più avanti anche il termine per la verifica delle domande e cioè al 1° ottobre 2009.